



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice FASIOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2016

Istituzione di una zona economica speciale nelle aree territoriali della regione Friuli Venezia Giulia confinanti con l’Austria e la Slovenia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato all'istituzione di una zona economica speciale (ZES) nelle aree territoriali della regione Friuli Venezia Giulia confinanti con l'Austria e la Slovenia.

L'idea alla base di una ZES nelle suddette aree territoriali è che essa può essere in grado di stimolare una rapida crescita economica non solo della regione, ma dell'intero Paese.

Una ZES è una zona delimitata all'interno di uno Stato in cui sono applicate specifiche leggi finanziarie ed economiche. Le leggi sono redatte con l'obiettivo di attrarre investitori stranieri che potrebbero essere interessati a produrre, scambiare e commerciare in una zona dove ricevono un trattamento di favore sia dal punto di vista fiscale e burocratico sia dal punto di vista logistico. All'interno della ZES le tasse sono ridotte e le aziende che vi si insediano pagano tariffe più basse.

La ZES che si intende istituire nelle aree territoriali della regione Friuli Venezia Giulia confinanti con l'Austria e la Slovenia, presenta i seguenti vantaggi economici per le imprese:

a) incentivi per la realizzazione degli investimenti iniziali;

b) agevolazioni doganali;

c) riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e di altre imposte o tasse;

d) riduzione degli oneri sociali sulle retribuzioni;

e) disponibilità di terreni a canoni di locazione ridotti e utenze a tariffe agevolate.

L'introduzione delle predette agevolazioni specifiche non può essere liberamente decisa dal Governo nazionale: essa rimane subordinata alla notifica alla Commissione europea per la verifica di coerenza con le normative europee, in particolare con l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che, in materia di aiuti di Stato, prevede che sono compatibili con il mercato comune: gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita è anormalmente basso o si registra una grave forma di sottoccupazione; gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Occorre precisare che le eventuali agevolazioni non solo favorirebbero il rilancio di un'area economicamente in via di impoverimento industriale, ma permetterebbero anche di consolidare le attività di *transshipment*, che comunque rimangono il motore primario di tutto lo sviluppo economico dell'area, favorendo la capacità dei porti di Monfalcone e di Trieste di competere con i porti dell'Adriatico, dei Paesi europei, ovvero con Paesi *extra-europei*.

La ZES appare dunque la ricetta ideale per rilanciare gli investimenti diretti esteri (FDI) in Italia, catalizzando l'interesse dei

grandi gruppi internazionali che oggi non sono in Italia e creando, dunque, occupazione e sviluppo economico.

Come ampiamente dimostrano le ZES presenti in tutto il mondo, e anche in Europa e in particolare in Polonia, i benefici attesi sono in misura nettamente superiore alle perdite che l'erario dovrebbe sostenere per realizzare il sistema di incentivazione dal

momento che si tratta di entrate fiscali oggi inesistenti.

In altre parole, se si considerano soltanto i benefici e gli oneri marginali che derivano dall'istituzione di una ZES nelle aree territoriali della regione Friuli Venezia Giulia confinanti con l'Austria e la Slovenia, il saldo rimane di gran lunga favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree territoriali della regione Friuli Venezia Giulia contermini con l'Austria e la Slovenia)

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e per un periodo sperimentale di dieci anni, è istituita una zona economica speciale (ZES), previa verifica ai fini della sua compatibilità con l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nelle aree territoriali della regione Friuli Venezia Giulia contermini o contigue con l'Austria e la Slovenia.

2. Alla delimitazione territoriale della ZES si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione della regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 2.

(Soggetto gestore della ZES)

1. La gestione della ZES è affidata a un soggetto giuridico di capitale misto pubblico e privato, promosso dalla regione Friuli Venezia Giulia, ferme restando le competenze che la normativa nazionale ed europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità.

2. Al soggetto giuridico di cui al comma 1 sono affidati i seguenti compiti di gestione:

a) la predisposizione di un piano delle attività consentite nella ZES;

b) la costituzione di uno sportello unico che assicuri il confronto con le imprese e con i potenziali investitori;

c) la definizione delle procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese;

d) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per l'ammissione di un'impresa nella ZES;

e) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;

f) la lottizzazione dei terreni nella ZES;

g) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo della ZES;

h) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi essenziali nella ZES;

i) la promozione sistematica nei confronti dei potenziali investitori esteri;

l) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria dell'attività nella ZES.

Art. 3.

(Attività consentite)

1. Le imprese che si insediano nella ZES devono operare in conformità alle disposizioni nazionali vigenti e agli apposti regolamenti adottati per il funzionamento della stessa ZES.

2. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale nonché imprese di servizi. In particolare, nella ZES sono consentite le attività di importazione di merci, di deposito di merci, di confezionamento di merci, di trasformazione di merci,

di assemblaggio di merci e di riesportazione di merci.

3. Nella ZES sono vietati la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi e la produzione di tabacco.

4. All'interno della ZES non sono consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

Art. 4.

(Agevolazioni e benefici in favore delle imprese operanti nella ZES)

1. Le imprese che iniziano una nuova attività economica nella ZES nel periodo compreso nei tre anni successivi alla costituzione della medesima possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) riduzione del 30 per cento dell'importo dovuto per l'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), l'esenzione si applica nella misura del 15 per cento dell'importo dovuto;

b) riduzione del 30 per cento dell'importo dovuto per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi d'imposta. Per le PMI l'esenzione si applica nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto in relazione all'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività nella

misura del 50 per cento per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi;

e) disponibilità di terreni a canoni di locazione ridotti e utenze a tariffa agevolate.

2. Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella ZES reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima ZES godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi.

3. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro, tramite accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e le imprese ubicate nella ZES, possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

4. L'efficacia della disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 5.

(Oneri di istituzione e di gestione della ZES e compartecipazione della regione Friuli Venezia Giulia alle maggiori entrate)

1. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della ZES sono posti a carico del bilancio dello Stato.

2. Con apposito accordo tra Governo e regione Friuli Venezia Giulia, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la compensazione annuale delle eventuali minori entrate di competenza regionale o degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, nonché le modalità di compartecipazione

della regione Friuli Venezia Giulia e degli enti locali alle eventuali maggiori entrate per il bilancio dello Stato che derivano dall'istituzione della ZES.

Art. 6.

(Verifica periodica)

1. La verifica sull'attività della ZES è eseguita dagli organi regionali competenti dopo il terzo e dopo l'ottavo anno dall'istituzione della ZES sulla base di indicatori predefiniti quali:

- a) il numero di imprese insediate;
- b) l'occupazione creata;
- c) il volume di affari;
- d) l'entità dei benefici consuntivati.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.